

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 dicembre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1992, n. 20.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento Pag. 1

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1992, n. 38.

Rifinanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 54. Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche Pag. 2

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1992, n. 39.

Contributi ad associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e servizi sociali. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1992, n. 40.

Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere Pag. 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32.

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 33.

Integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1989, n. 31 - Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del piano regionale integrato dei trasporti. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 34.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente l'ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione Pag. 5

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 agosto 1992, n. 6.

Disposizioni di carattere finanziario Pag. 6

LEGGE 26 agosto 1992, n. 7.

Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica Pag. 8

LEGGE 26 agosto 1992, n. 8.

Contributo finanziario in favore dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) - Anno 1992 Pag. 14

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1992, n. 20.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 14 del 16 luglio 1992)

(Omissis).

92E0685

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1992, n. 38.

Rifinanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 54. Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 18 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. Limitatamente all'anno finanziario 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 «Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche».

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della regione per l'anno 1992 al cap. 38220.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al cap. 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso (Area tutela ambiente e valorizzazione territorio - settore valorizzazione e recupero territorio) punto C. 2. 12. della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992.

4. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 2.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 - «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 500.000.000.

b) in aumento:

cap. 38220 - «Spese per interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche.

Legge regionale 8 agosto 1989, n. 54.

Legge regionale 10 agosto 1992, n. 38» L. 500.000.000.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 agosto 1992

LANIVI

92R0769

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1992, n. 39.

Contributi ad associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e servizi sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 18 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi annui a sostegno dell'attività svolta dalle associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e dei servizi sociali.

2. Per associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e dei servizi sociali si intendono:

a) le associazioni di volontariato operanti nei settori della sanità, dell'assistenza sociale e dei servizi sociali riconosciute ai sensi degli art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

b) le associazioni di volontariato operanti nei settori indicati alla lett. a), riconosciute idonee ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 (Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario);

c) le sezioni regionali delle seguenti associazioni nazionali di categoria:

- 1) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi civili;
- 2) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;
- 3) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro;
- 4) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
- 5) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
- 6) Unione italiana ciechi;
- 7) Unione nazionale mutilati per servizio;
- 8) Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie;
- 9) Associazione italiana donatori d'organi;
- 10) Associazione valdostana famiglie portatori di handicap;
- 11) Associazione valdostana paraplegici;
- 12) Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- 13) Associazione italiana sclerosi multipla;

d) altre sezioni regionali di associazioni nazionali di categoria individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi concernenti le persone handicappate di cui all'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali).

Art. 2.

1. Per la concessione dei contributi regionali, le associazioni indicate all'art. 1 presentano domanda, entro il 30 giugno di ogni anno, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale che ne cura l'istruttoria.

Art. 3.

1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni avviene sulla base di un sistema a punteggio.

2. Ogni associazione riceve un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) esistenza della sede:

1) di proprietà dell'associazione o a disposizione senza oneri di locazione: punti 1500;

2) in locazione: punti 2000;

b) per personale dipendente: punti 1000;

c) per ogni associato (sino ad un massimo di 500 punti): punti 1.

3. L'importo del contributo da assegnare ad ogni singola associazione è calcolato dividendo l'importo del finanziamento annuo erogabile per il totale complessivo dei punteggi ottenuti dalle associazioni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione.

Art. 4.

1. I contributi sono erogati alle singole associazioni sulla base del punteggio cumulato dalle associazioni medesime nell'anno precedente la presentazione delle domande e sono subordinati alla presentazione del bilancio preventivo relativo all'anno al quale si riferiscono, al consuntivo dell'anno precedente, accompagnati da relazioni riguardanti le attività svolte nell'anno precedente e da svolgere nell'anno a venire.

2. A partire dall'anno successivo a quello a cui si riferisce il primo contributo, l'associazione deve dimostrare dettagliatamente l'utilizzazione del fondo assegnato.

3. È fatto obbligo alle associazioni di impiegare i contributi ricevuti per attività da svolgersi in sede regionale.

4. I contributi regionali non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.

Art. 5.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di L. 120.000.000.

2. L'onere di cui al comma uno graverà sul cap. 61260 «Contributi a favore di associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d'Aosta» del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Area di intervento settoriale - Tutela, assistenza e promozione sociale - E. 5.).

4. A decorrere dal 1993 l'onere della presente legge sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 6.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 - «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» L. 120.000.000.

b) in aumento:

cap. 61260 - «Contributi a favore di associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d'Aosta» L. 120.000.000.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 agosto 1992

LANIVI

92R0770

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1992, n. 40.

Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 18 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione interviene finanziariamente per l'acquisto di nuove attrezzature tecniche e biomediche da destinare ai presidi sanitari esistenti nel territorio regionale e per la sostituzione e l'integrazione delle attrezzature già in dotazione ai presidi medesimi.

Art. 2.

Procedure

1. La giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le nuove attrezzature da acquistare e le sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti da operare.

2. Agli acquisti delle nuove attrezzature, individuate con le modalità di cui al comma uno, provvede direttamente la giunta regionale che, a tal fine, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione necessario.

3. Alle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti, individuate con le modalità di cui al comma uno, provvede l'Unità sanitaria locale, previo finanziamento regionale.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di L. 1.000.000.000.

2. L'onere di cui al comma uno graverà sul cap. 60440 «Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie» del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992, e valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Area «Tutela, assistenza e promozione sociale» — settore «Risonanza magnetica e adeguamento tecnologico strutture sanitarie» — E. 3.).

4. A decorrere dal 1993 l'onere della presente legge sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 - «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 1.000.000.000.

b) in aumento:

cap. 60440 - «Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie» L. 1.000.000.000.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 agosto 1992

LANIVI

92R0771

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32.

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 87 del 7 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge regolano gli interventi previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativamente all'esercizio dell'attività di estetista, demandati all'attuazione della Regione.

2. Nelle disposizioni seguenti per legge statale si intende la legge 4 gennaio 1990, n. 1 concernente «Disciplina delle attività di estetista».

3. Gli interventi sono diretti:

a) alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;

b) alla razionalizzazione e allo sviluppo dell'attività sul territorio regionale, compatibilmente con le effettive esigenze del contesto sociale e nel quadro delle esigenze di tutela e di sviluppo delle attività artigiane perseguite dalla legislazione regionale.

Art. 2.

Qualificazione e specializzazione professionale

1. I corsi di qualificazione e specializzazione professionale di estetista, che precedono, a norma dell'art. 3 della legge statale, l'apposito esame teorico-pratico, sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale in base alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, concernente riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive regionali approvate dal Consiglio regionale.

2. Gli stessi Enti delegati realizzano, altresì, i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge statale, secondo quanto specificato all'art. 3 della presente legge.

3. I programmi per lo svolgimento dei corsi ed i programmi dell'esame teorico-pratico sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della legge statale.

4. Ai corsi indicati al comma 1 sono ammessi, secondo quanto previsto dalla legge statale, anche i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 della medesima legge. All'accertamento provvedono le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, rispettivamente competenti, osservate le norme stabilite dalla legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, concernente organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali.

5. Le stesse Commissioni indicate al comma 4 certificano la qualificazione conseguita dagli esercenti l'attività di estetista, a norma dell'art. 8 della legge statale.

6. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.

7. Gli esami si svolgono dinanzi a Commissioni giudicatrici istituite presso ciascuna Provincia e presso il Circondario di Rimini.

8. Le Commissioni d'esame sono nominate con provvedimento della Provincia, o del Circondario di Rimini, osservate, quanto alla loro composizione, le disposizioni del comma 4 dell'art. 6 della legge statale, intendendosi sostituito il componente di nomina regionale con uno di nomina provinciale o circondariale.

9. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità di svolgimento della prova.

10. Qualora la Giunta regionale disponga che una o più sessioni di esame si svolgano presso scuole private, secondo quanto consentito dal comma 5 dell'art. 6 della legge statale, si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 19 del 1979, relativamente all'organizzazione, al funzionamento e ai criteri di controllo e vigilanza dei Centri di formazione privati.

Art. 3.

Aggiornamento e riqualificazione professionale

1. I soggetti indicati nell'art. 8 della legge statale, che alla data di entrata in vigore della stessa legge esercitano l'attività di estetista nelle forme rispettivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso art. 8 e siano privi dei requisiti di professionalità previsti dalla stessa legge statale, sono ammessi a frequentare, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale o di frequenza, corsi straordinari di aggiornamento e riqualificazione professionale.

2. I corsi sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale, secondo le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1979, nell'ambito dei programmi di formazione di cui al comma 3 dell'art. 2.

3. A tali corsi sono ammessi i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni previste dai commi 4 e 7 dell'art. 8 della legge statale.

4. La valutazione delle domande di partecipazione e dei requisiti per l'ammissione ai corsi di cui al presente articolo è effettuata, per ciascun ambito territoriale di competenza, da una Commissione nominata dalla Provincia e dal Circondario di Rimini, e composta:

- a) da un componente, con funzioni di Presidente, designato dall'Assessore provinciale alla formazione professionale;
- b) da un docente della formazione professionale del settore;
- c) da un componente designato dalla Commissione provinciale per l'artigianato;
- d) da due componenti scelti tra quelli designati dalle Associazioni territoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 della legge statale le attività di abbronzatura e sauna esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono equiparate ai mestieri affini come individuati dallo stesso art. 8.

6. I partecipanti ai corsi di specializzazione o di riqualificazione sono sottoposti al termine dei medesimi ad un esame teorico-pratico secondo quanto previsto dall'art. 2.

Art. 4.

Sanzioni amministrative

1. L'accertamento delle infrazioni previste dall'art. 12 della legge statale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 5.

Regolamenti comunali

1. I Comuni, sentite le Associazioni territoriali di categoria, adottano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regolamenti per la disciplina dell'attività di estetista, che stabiliscono in particolare:

- a) le modalità di programmazione dell'attività di estetista nell'ambito della programmazione dello sviluppo e qualificazione dell'artigianato di servizi su scala locale, secondo le modalità di intervento definite dagli artt. 31 e seguenti della legge regionale n. 24 del 1988;
- b) la distribuzione degli esercizi sul territorio comunale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
- c) i criteri per stabilire le distanze tra gli esercizi;
- d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, anche in relazione alla tutela sanitaria e alla sicurezza degli addetti e degli utenti;
- e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché le eventuali cause di sospensione o revoca;
- f) gli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;
- g) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
- h) i criteri per il controllo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

2. I Comuni che hanno già adottato un regolamento ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 adeguano il medesimo alle disposizioni della legge statale e della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 agosto 1992

BOSELLI

92R0759

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 33.

Integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1989, n. 31 - Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del piano regionale integrato dei trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 87 del 7 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 5 settembre 1989, n. 31, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole «nelle spese di progettazione di opere infrastrutturali» sono aggiunte le seguenti: «nonché di studi e progetti di tipo territoriale e ambientale connessi con la loro realizzazione»;

b) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, dopo le parole «descrizione di massima dell'opera da realizzare» sono aggiunte le seguenti: «e delle eventuali progettazioni integrative»;

c) dopo il comma 3 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. Il beneficiario del contributo è dichiarato decaduto dallo stesso qualora gli studi e i progetti previsti non vengano completati entro i termini indicati nella delibera di assegnazione del medesimo».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 agosto 1992

BOSELLI

92R0760

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 34.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente l'ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 89 del 14 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 51 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 è così sostituito:

«Art. 51. - *Pubblicazione ed esecutività degli atti delle Unità sanitarie locali.* — 1. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali previsto dall'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 è interrotto qualora l'Assessore competente in materia di sanità richieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio.

2. La soppressione dei termini per l'esercizio del controllo prevista dall'art. 25, comma 6, si applica anche agli atti delle Unità sanitarie locali.

3. Ogni Unità sanitaria locale istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un albo per la pubblicazione degli atti. L'albo è collocato nella sede dell'Unità sanitaria locale, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.

4. Gli atti adottati dagli organi di amministrazione delle Unità sanitarie locali sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.

5. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 46 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 è inserito il seguente articolo:

«Art. 46-bis - *Controllo sugli atti dei Consorzi di utenti per le strade vicinali e delle associazioni agrarie.* — 1. Gli atti adottati dai Consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, divengono esecutivi il giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco all'Assessore regionale competente, rispettivamente, in materia di trasporti e in materia di agricoltura. L'Assessore regionale competente può richiedere copia integrale degli atti.

2. La Giunta regionale può annullare in ogni tempo gli atti illegittimi adottati dagli enti di cui al comma 1».

Art. 3.

1. All'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 le parole «Alla medesima Sezione compete altresì il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 51.» sono abrogate.

2. All'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 7/1992 le parole «Il coordinatore dei servizi appartenenti all'area operativa di controllo o, in sua assenza, il Segretario della Sezione prima,» sono sostituite con le seguenti: «Il Segretario di una delle Sezioni dell'Organo regionale di controllo, incaricato dal Presidente della Giunta regionale».

3. All'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7/1992 le parole «, nonché ai fini delle integrazioni per il controllo degli atti delle Unità sanitarie locali, delle designazioni previste dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.» sono abrogate.

4. All'art. 19, comma 1, legge regionale n. 7/1992 le parole «e comunque non nella stessa seduta cui abbia preso parte il componente effettivo.» sono abrogate.

5. All'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 7/1992 le parole «, a condizione che sia confermato con l'invio delle deliberazioni in originale o copia autentica, fermo restando la decorrenza dei termini previsti dalla presente legge.» sono sostituite con le seguenti: «alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.»

6. All'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 7/1992 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Per gli atti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate, già regolati dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 18, detto termine è ridotto a due anni.»

7. Il comma 4 dell'art. 12 e l'art. 34 della legge regionale n. 7/1992 sono abrogati.

8. Al comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 7/1992 le parole: «dal trentesimo giorno successivo al» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data indicata dal».

Art. 4.

1. La sospensione estiva del termine per l'esercizio del controllo prevista dall'art. 25, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 è stabilita; limitatamente all'anno 1992, dal 15 agosto al 15 settembre; nello stesso periodo e limitatamente al 1992 sono altresì sospesi i termini per l'invio degli atti all'Organo di controllo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli atti sottoposti all'esame degli Organi di controllo già regolati dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 28.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 agosto 1992

PERDOMI

92R0780

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 agosto 1992, n. 6.

Disposizioni di carattere finanziario.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 29 agosto 1992)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni relative all'amministrazione della sanità

1. È posto a carico del bilancio della Regione siciliana l'onere derivante dalla riduzione del 14 per cento, operata ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni sulla quota di Fondo sanitario nazionale - parte corrente.

2. Per l'esercizio finanziario 1992 il relativo onere viene quantificato in lire 1.012.000 milioni (cap. 41724).

3. Per le finalità dell'art. 3, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992 la spesa quantificata in lire 240.773 milioni, quale quota del 25 per cento, per il finanziamento della maggiore spesa autorizzata alle unità sanitarie locali per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge medesima, e dei conseguenti oneri per anticipazioni straordinarie di cassa (cap. 41726).

4. Per la definitiva liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle istanze pervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 l'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni (cap. 42806) cui si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 42840 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

5. Per l'integrale finanziamento della quota posta a carico della Regione siciliana, pari al 5 per cento dell'importo di lire 1.066.696 milioni previsto per il primo triennio sui fondi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è posta a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1992, la somma di lire 11.202 milioni di aggiunta all'importo di lire 42.134 milioni già finanziato con l'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 33.

Art. 2.

Disposizioni relative all'amministrazione del turismo delle comunicazioni e dei trasporti

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone la Regione siciliana provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per il periodo 1° gennaio 1992-31 luglio 1992 la spesa di lire 157.500 milioni (cap. 48629).

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

4. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7 è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992 (cap. 48306).

Art. 3.

Disposizioni relative ai comuni ed alle province

1. Il fondo per investimenti da ripartire fra i comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione, previsto dall'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato, per l'anno 1992, di lire 150.000 milioni.

2. Il fondo per spese in conto capitale da ripartire fra le province per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 è incrementato per l'anno 1992 di lire 50.000 milioni.

Art. 4.

Disposizioni relative all'amministrazione della cooperazione

1. Nell'art. 8, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, le parole: «con imputazione al proprio fondo di dotazione» sono sostituite con le seguenti: «con imputazione al proprio fondo di rotazione».

Art. 5.

Disposizioni relative all'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste

1. Il capitolo 14233 è incrementato per l'esercizio finanziario 1992 di lire 4.000 milioni.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di lire 2.000 milioni per ciascuno dei capitoli 14716 e 15715.

Art. 6.

Interventi per i lavoratori della SIGMA di Palermo

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare la somma di lire 1.500 milioni a titolo di contributo straordinario per il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Sigma S.a.s. di Palermo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai dipendenti in misura pari al 95 per cento dell'ultima retribuzione percepita, fino alla concorrenza della somma di cui al comma 1 e comunque per il periodo nel quale i dipendenti non hanno percepito retribuzione in conseguenza delle difficoltà aziendali.

3. Le somme eventualmente disponibili del contributo di cui al comma 1, dopo avere effettuato i pagamenti ai sensi del comma 2, possono essere utilizzate per corrispondere al personale dipendente della Sigma S.a.s. di Palermo l'ammontare del trattamento di fine rapporto.

4. I contributi predetti sono erogati mediante ordine di accreditamento emesso in favore del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo il quale provvederà, sulla base della documentazione probatoria fornita dal datore di lavoro, mediante ordinativi di pagamento emessi a favore degli aventi diritto, anche ai pagamenti occorrenti relativi al 100 per cento degli oneri sociali e riflessi.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 7.

Interventi per soggetti danneggiati da attentati di stampo mafioso

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario nella misura massima di lire 200 milioni in favore del sig. Calogero Cordici, vittima del racket delle estorsioni in quanto organizzatore e dirigente dell'Associazione commercianti di S. Agata di Militello, per consentirgli il ripristino della attività commerciale distrutta da un attentato di stampo mafioso.

2. Ai consiglieri ed ai dirigenti dei partiti politici, vittime di attentati e danneggiamenti di stampo mafioso, è erogato un sussidio straordinario, determinato in misura forfettaria in rapporto ai danni subiti, per una spesa complessiva non superiore a 200 milioni.

3. Il contributo ed i sussidi straordinari di cui ai commi 1 e 2 sono erogati nel caso in cui i destinatari non abbiano fruito delle provvidenze di cui al D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le modalità per l'erogazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Presidente della Regione.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 400 milioni.

Art. 8.

Interventi per lo sviluppo della telematica

1. Per le finalità della legge regionale 6 giugno 1990, n. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1992, ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, nonché la spesa di lire 4.600 milioni per l'esercizio 1993 e di lire 2.300 milioni per l'esercizio 1994 (cap. 10513).

Art. 9.

Interventi per i dipendenti degli organismi cooperativi e dei consorzi agrari

1. Per gli esercizi finanziari successivi al 1993 le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 sono determinate a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 10.

Interventi per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Per le finalità previste dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di lire 20.000 milioni.

Art. 11.*Modalità per la revisione dei prezzi contrattuali*

1. In attesa della riforma della legislazione regionale in materia di pubblici appalti e della esecuzione delle opere pubbliche, la revisione dei prezzi contrattuali nella Regione siciliana è disciplinata dalle leggi dello Stato.

Art. 12.*Entrata in vigore di disposizioni di legge*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura della Presidenza della Regione, della decisione della Commissione delle Comunità Europee di conclusione favorevole del procedimento di controllo ex art. 93 del Trattato CEE.

Art. 13.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 1.681.275 milioni di cui lire 1.674.375 milioni per l'anno 1992 e lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.300 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994:

(*Omissis*).

2. In applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nel bilancio della Regione per l'anno 1992 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 agosto 1992

CAMPIONE

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze: MAZZAGLIA

92R0794

LEGGE 26 agosto 1992, n. 7.

Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 29 agosto 1992*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***PROCEDIMENTO PER L'ELEZIONE A SUFFRAGIO POPOLARE DEL SINDACO NEI COMUNI DELLA REGIONE****Art. 1.***Durata in carica del sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili*

1. Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in quattro anni.

3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.*Periodo di svolgimento delle elezioni*

1. Le operazioni per l'elezione del sindaco hanno luogo nello stesso periodo di tempo previsto dall'art. 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora si debba procedere alla elezione del sindaco e del consiglio queste hanno luogo nella stessa data.

3. All'elettore viene fornita, oltre la scheda per la elezione del consiglio comunale, un'altra scheda per l'elezione del sindaco, di colore diverso, conforme al modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

4. Tutte le operazioni di voto, di cui al presente articolo, si svolgono esclusivamente in giornata domenicale. I seggi sono aperti alle ore sette e chiusi alle ore ventidue. Fermo restando che le operazioni di riscontro della votazione hanno luogo nello stesso giorno di votazione, le operazioni di scrutinio hanno luogo il giorno successivo dalle ore otto.

5. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del sindaco hanno luogo prima di quelle relative alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3.*Condizioni di eleggibilità*

1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art. 18.

5. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo la parola «comune» sono soppresse le seguenti: «con popolazione superiore a 30 mila abitanti».

Art. 4.*Incidibilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento*

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: «né essere candidato alla carica di sindaco, né ricoprire la carica di assessore comunale».

Art. 5.*Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco*

1. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i parlamentari nazionali.

Art. 6.*Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16*

1. In materia di elezioni nei comuni e nelle province regionali e di nomine presso gli enti locali si applicano nella Regione siciliana le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 7.*Candidatura*

1. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco in più di un comune contemporaneamente.

2. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

3. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco e alla carica di consigliere nello stesso comune.

4. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di consigliere comunale.

5. Per la presentazione della candidatura alla carica di sindaco e del relativo contrassegno valgono le norme vigenti per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale, così come previsto dal Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, quadruplicando il numero dei sottoscrittori di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con d.p.reg. 3/1960. Nei comuni fino a 2.000 abitanti il numero dei sottoscrittori di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con d.p.reg. 3/1960 è raddoppiato. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, l'art. 1, lett. c).

6. Il contrassegno può essere identico ad altro depositato per le elezioni del consiglio comunale.

7. All'atto di presentazione della candidatura sono allegati la dichiarazione di accettazione della candidatura ed un documento programmatico contenente l'enunciazione del programma politico del candidato e dei criteri cui il candidato intende attenersi nella nomina degli assessori. Il candidato può, inoltre, presentare l'elenco di assessori che egli intende nominare.

8. Il documento programmatico con l'eventuale elenco degli assessori proposti è redatto su un modulo standardizzato, le cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

9. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta una pubblica dichiarazione, da rilasciare davanti al pubblico ufficiale, in atto pubblico, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi, con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

10. Dei documenti di tutti i candidati di cui al comma 8 è data pubblicità mediante manifesto da affiggersi all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici in contemporaneità con il manifesto dei candidati.

11. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

Art. 8.

Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio

1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il *quorum* necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato.

3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.

Art. 9.

Secondo turno di votazione

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale entro quarantotto ore dalla proclamazione del risultato del primo turno.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunce successive alla prima devono avvenire entro ventiquattro ore.

4. I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono indicare l'elenco completo degli assessori che intendano nominare.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7.

6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 7.

8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il *quorum* prescritto, la nuova elezione è indetta entro novanta giorni dall'accertamento dei risultati. Alla gestione del comune si provvede ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori in possesso del certificato elettorale, utilizzato o meno nel primo turno, o di altro documento equivalente ammesso dalla vigente legislazione.

4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'art. 9, il numero di voti ivi previsti.

Art. 11.

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.

2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16.

3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Giunta comunale

1. Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.

4. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.

5. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.

7. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

8. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

9. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo art. 18. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 13.

Competenze del sindaco

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.

2. Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Art. 14.

Incarichi ad esperti

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) uno nei comuni fino a 10 mila abitanti;
- b) due nei comuni da 10 a 30 mila abitanti;
- c) tre nei comuni da 30 a 250 mila abitanti;
- d) cinque nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Art. 15.

Giuramento

1. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della provincia.

2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art. 16.

Cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte

1. Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.

2. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La nuova elezione del sindaco avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del nuovo eletto è rappresentata al periodo di carica residuo del consiglio.

4. Ove alla data di cessazione dalla carica di sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione del sindaco è abbinata all'elezione del consiglio.

5. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica di sindaco.

6. Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata all'elezione del sindaco.

7. I poteri del consiglio vengono assunti da una terna di commissari nominata secondo le modalità previste dall'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 18.

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco

1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempimenti programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.

3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:

L'elettore intende confermare l'attuale sindaco?

SI

NO

4. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.

5. L'accoglimento della proposta determinata la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

7. Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.

8. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.

12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

Art. 19.

Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.

5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.

6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente.

Art. 20.

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Capo II

NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI, PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEI COMUNI E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI.

Art. 21.

Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario

1. Al primo comma dell'art. 17 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, le parole «non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà» sono sostituite con le parole «pari al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà».

Art. 22.

Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario

1. Il primo comma dell'art. 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, è sostituito dal seguente:

«I due terzi dei candidati della lista che ha riportato il maggior numero dei voti vengono eletti. Nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti vengono eletti candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani».

2. Le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.

Art. 23.

Attribuzione dei seggi

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le disposizioni riferite ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti sono estese ai comuni sino a 10.000 abitanti. Conseguentemente le disposizioni riferite ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono limitate ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti più liste possono dichiarare di costituire una coalizione al fine di realizzare un programma comune;

c) la dichiarazione di coalizione deve essere presentata contestualmente all'atto di presentazione della lista e deve essere accompagnata da dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione;

d) nei comuni di cui alla lettera b) il settanta per cento dei seggi, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, è assegnato proporzionalmente secondo il sistema di cui all'art. 52 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960;

e) i restanti seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale dinanzi richiamato e con applicazione dell'arrotondamento di cui alla lettera d), per due terzi alla lista o al gruppo di liste coalizzate che abbia conseguito il maggior numero dei voti validi e i seggi ulteriormente residui, sempre con applicazione del richiamato sistema proporzionale, vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda per numero di voti validi attribuiti.

2. Nei comuni nei quali vige il sistema maggioritario i due terzi dei consiglieri sono assegnati alla lista risultata vincente, il restante un terzo alla lista risultata seconda.

3. Per la lista vincente si procede per arrotondamento per eccesso.

Art. 24.

Composizione della giunta

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituito dal seguente: «La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a: quattro per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti; sei per i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti; otto per i comuni con popolazione sino a 250.000 abitanti o capoluoghi di provincia; dieci per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti».

Art. 25.

Dimissioni

1. L'art. 74 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Dimissioni

1. Le dimissioni del sindaco, del presidente della provincia regionale e degli assessori comunali e provinciali sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

2. Le dimissioni della carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso».

Art. 26.

Competenze

1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/1991, sono attribuite al sindaco. I relativi atti sono soggetti al controllo di cui all'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

2. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.

3. Le variazioni di bilancio e degli storni sono di esclusiva competenza del consiglio comunale.

4. Gli atti di cui alla lettera f) dell'art. 32 della legge n. 142/1990, come introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, possono essere adottati dal sindaco qualora il consigliere comunale non abbia provveduto entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 27.

Attività ispettiva del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 e dell'art. 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/1990 così come recepito e modificato dall'art. 1, lettera g) della legge regionale n. 48/1991.

3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

Capo III

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA E DEI COMUNI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCONDARIALI.

Art. 28.

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana

1. L'art. 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 44

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i più candidati.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

6. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

7. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

8. Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro collegio è inefficace.

9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

10. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato».

Art. 29

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali

1. Gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione n. 3/1960, sono sostituiti dal presente articolo:

«SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

Art. 38.

1. Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

2. Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.

3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

4. Non può essere più di una preferenza.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge».

Art. 30.

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali

1. L'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo».

Art. 31.

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali

1. Il comma primo dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, recante norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali, è sostituito dal seguente:

«Ogni elettore dispone di un voto di lista, egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo».

Art. 32.

Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali provvederà con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per i primi cinque anni dall'approvazione della presente legge, è istituito un Osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge.

2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla Giunta regionale. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione.

3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, che viene incrementato a cento unità scelte nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 34.

Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché per l'elezione del sindaco.

Art. 35.

Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei sindaci

1. La prima elezione a suffragio popolare dei sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.

2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4 della legge n. 142/1990, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 48/1991.

Art. 36.

Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali

1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 142/1990, come introdotta dal comma 1 dell'art. 1, lettera h), della legge regionale 48/1991, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.

Art. 37.

Revisori dei conti

1. Alla lettera i) del comma 1 della legge regionale 48/1991, dopo il punto 2 aggiungere il seguente punto 2^{bis}.

«2-bis. Aggiungere dopo il terzo comma dell'art. 57 della legge regionale 8 giugno 1990, n. 142 il seguente comma:

«non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi».

Art. 38.

Termine esame statuti

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 44/1991, aggiungere il seguente periodo: «Il termine per l'esame degli statuti degli enti e delle relative aziende speciale è, nella fase di prima approvazione dello statuto, di sessanta giorni».

Art. 39.

Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della provincia

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla provincia regionale dei criteri contenuti nella presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.

Art. 40.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 agosto 1992

CAMPIONE

L'assessore regionale per i lavori pubblici: MAGRO

(*Omissis*).

92R0795

LEGGE 26 agosto 1992, n. 8.

Contributo finanziario in favore dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) - Anno 1992.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 29 agosto 1992*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1988, n. 42 a favore dell'Ente acquedotti siciliani, prorogato al 1992 dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 25, è determinato per l'anno 1992 in complessive lire 55.000 milioni, di cui lire 40.000 milioni per le spettanze al personale dell'ente in servizio ed in pensione, lire 5.000 milioni per le occorrenti spese di gestione e manutenzione degli acquedotti ed impianti e lire 10.000 milioni per il pagamento dei maturati interessi passivi dovuti al tesoriere e delle insolute fatture dell'Enel.

2. Dette somme hanno destinazione specifica alle rispettive finalità sopra stabilite e non sono distraibili dalle stesse.

Art. 2.

1. All'onere di lire 55.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

2. In dipendenza del precedente comma, nel bilancio della Regione per l'esercizio in corso sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 agosto 1992

CAMPIONE

L'assessore regionale per i lavori pubblici: MAGRO

92R0796

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Becherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLI OTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Forni ce ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alinari, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Morte di Pietà, 20
SO.CE. Di. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callitrate, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 38

CATANIA

- ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Castro, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GILDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milliani Fabrlano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 60.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 160.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 7 0 9 2 *

L. 1.200